

Le decisioni della Consulta sulla sospensione delle procedure esecutive a causa dell'emergenza pandemica

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 22 giugno 2021, n. 128; Pres. Coraggio – Est. Amoroso

[esecuzione forzata – locazione – locazione ad uso abitativo – proporzionalità e ragionevolezza – emergenza COVID-19 – sospensione procedure esecutive]

Massima – *Se il legislatore ordinario - in presenza di altri diritti meritevoli di tutela, come quello fondamentale all'abitazione - può procrastinare la soddisfazione del diritto del creditore alla tutela giurisdizionale anche in sede esecutiva, deve però sussistere un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto, da valutarsi considerando la proporzionalità dei mezzi scelti in relazione alle esigenze obiettive da soddisfare e alle finalità perseguite. Il legislatore, invece, ha prorogato oltre un ragionevole limite di tollerabilità una misura generalizzata e di extrema ratio, mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura. (massima non ufficiale)*

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 11 novembre 2021, n. 213; Pres. Coraggio – Est. Amoroso

[esecuzione forzata – locazione – locazione ad uso abitativo – proporzionalità e ragionevolezza – emergenza COVID-19 – sospensione procedure esecutive]

Massima – *Premesso che la proroga del blocco degli sfratti per morosità - disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da COVID-19 - è una misura dal carattere intrinseca-mente temporaneo, la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità delle proroghe della sospensione dell'esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di immobili, poiché è stato via via ridotto l'ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco. Resta ferma la possibilità per il legislatore, qualora lo richieda l'evolversi dell'emergenza pandemica, di adottare misure diverse da quella della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio (o di alcuni di essi) e idonee a realizzare un bilanciamento adeguato dei valori costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco. (massima non ufficiale)*

Fatto – I Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e Savona hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e successive proroghe (disposte con l'art. 4, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l'art. 13, comma 14, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, comma 1, 41 e 42 (questi ultimi evocati dal solo Tribunale di Savona), 47, comma 2, 111, comma 2, e 117, comma 1, Costituzione – quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 1, prot. 1, Cedu e 16, Carta di Nizza.

Nella vicenda sottesa alla prima ordinanza, alla scadenza della delega per le operazioni di vendita, il professionista delegato aveva rappresentato che il bene pignorato costituiva abitazione principale della debitrice esecutata e il rinnovo della delega non avrebbe potuto essere disposto, trattandosi di un atto esecutivo finalizzato alla liquidazione del bene.

La seconda ordinanza sottende anch'essa una procedura esecutiva immobiliare, in cui il creditore procedente aveva chiesto l'autorizzazione alla vendita del cespite pignorato. Tale bene, tuttavia, costituiva, secondo quanto riscontrato dal custode, abitazione principale del debitore, sicché le operazioni di vendita non potevano essere autorizzate in virtù della normativa censurata.

I Tribunali di Trieste e quello di Rovigo hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sugli artt. 103, comma 6, d.l. n. 18/2020 e successive proroghe (disposte con l'art. 17-bis, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con l'art. 13, d.l. n. 183/2020 e con l'art. 40-quater, d.l. 22 marzo 2021, n. 41) che hanno, da ultimo, previsto la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili sino alla data del 30 settembre 2021 (per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020) e fino al 31 dicembre 2021 (per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021). Il contrasto è ravvisato, dal primo giudice rimettente, con gli artt. 3, 24, 42, 47, 77 e 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 Cedu; dal secondo con gli artt. 3, 11, 24, 41, 42, 111, 117 Cost., 6 Cedu, 1, Prot. 1, Cedu e 47, Carta di Nizza.

Entrambe le ordinanze scaturiscono da procedure esecutive per rilascio, fondate su ordinanze di convalida di sfratto, e dal rifiuto dell'ufficiale giudiziario di procedere all'esecuzione.

Questioni – Le questioni sollevate dai Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e Rovigo sull'art. 13, comma 14, d.l. n. 183/2020 sono state dichiarate fondate dalla sentenza n. 128 del 2021, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., stante l'invarianza dei presupposti e degli effetti della misura, a fronte dell'evolversi della pandemia. È mancato, dunque, «un aggiustamento dell'iniziale bilanciamento sia quanto alla possibile selezione degli atti della procedura esecutiva da sospendere, sia soprattutto quanto alla perimetrazione dei beneficiari del blocco» (Corte cost., 22 giugno 2021, n. 128).

Con la sentenza n. 213 del 2021, la Corte costituzionale si confronta invece con gli artt. 13, comma 13, d.l. n. 183/2020 e 40-*quater*, d.l. n. 41/2021 (che hanno prorogato l'iniziale sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili predisposto dall'art. 103, comma 6, d.l. n. 18/2020), dei quali è stata chiamata a valutare la conformità a molteplici parametri costituzionali. Tralasciando le questioni dichiarate inammissibili e quella posta in relazione all'art. 77 Cost., interessa in questa sede approfondire gli argomenti che hanno portato la Corte a non accogliere la dedotta violazione dell'art. 3 Cost. e degli artt. 41, 42 Cost. e 1, prot. 1, CEDU: secondo i rimettenti, la sospensione delle procedure esecutive per il rilascio degli immobili locati sarebbe stata predisposta senza consentire al giudice alcuna valutazione, né sul nesso di causalità tra emergenza pandemica e inadempimento del conduttore, né sulla situazione economica delle parti. In tal modo, secondo il rimettente, sarebbe stato tutelato in astratto l'interesse del conduttore, senza possibilità di bilanciare l'altro interesse alla luce delle circostanze concrete. La Corte, tuttavia, conducendo un vaglio di proporzionalità e ragionevolezza, non ha accolto le questioni, ritenendo sufficienti le modifiche introdotte nel frattempo alla disciplina iniziale dell'emergenza.

Il giudice delle leggi in entrambi i casi ha ricostruito primariamente il quadro normativo, distinguendolo in fasi, correlate con il livello di emergenza sanitaria.

Durante il primo periodo, il legislatore aveva disposto un iniziale blocco delle esecuzioni forzate (art. 103, comma 6, d.l. n. 18/2020) fino al 1° settembre 2020: tra queste erano previste anche le esecuzioni in forma specifica per il rilascio dei beni immobili di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c. Parallelamente, anche l'art. 54-*ter*, d.l. n. 18/2020 aveva sospeso per sei mesi ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 c.p.c. purché avesse ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Diversamente dalle altre misure predisposte in questa prima fase per gli altri processi civili e penali, la misura contemplava, dunque, una sospensione generalizzata delle attività e non solo dei termini per il compimento degli atti processuali.

Entrambe le sospensioni erano state prorogate: la seconda con d.l. n. 137/2020, la prima con d.l. n. 34/2020, che aveva anche indirettamente circoscritto la portata della sospensione «nel senso di includervi esclusivamente i provvedimenti di rilascio pronunciati nell'ambito dei procedimenti di sfratto per morosità e finita locazione quanto alle locazioni ad uso abitativo e ad uso diverso». All'approssimarsi del termine finale di sospensione, il d.l. n. 183/2020 aveva differito la data al 30 giugno 2021, limitandone l'area di applicazione ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, la cui sospensione era connessa a quella prevista dall'art. 54-*ter*, d.l. n. 18/2020, nel frattempo prorogato, senza alcuna modifica.

Infine, con d.l. n. 41/2021, preso atto del miglioramento della situazione sanitaria, il legislatore ha diversificato le situazioni: da un lato, ha implicitamente confermato la cessazione, al 31 dicembre 2020, della sospensione delle procedure esecutive fondate su ragioni diverse dalla morosità, e da un altro lato ha disposto la sospensione fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Ebbene, in entrambe le sentenze, la Corte riconosce che nel corso dell'anno in cui si è manifestata la pandemia la temporanea sospensione dell'esecuzione di tutti provvedimenti di rilascio degli immobili aveva come obiettivi da un lato limitare il più possibile i contatti e da un altro evitare l'aggravamento di situazioni di difficoltà economica che avrebbero impattato su diritti fondamentali quali quello all'abitazione o all'iniziativa economica privata. Ciò aveva giustificato misure quali quelle adottate dal legislatore, che sacrificavano temporaneamente gli interessi di alcuni, nell'ottica di un dovere di solidarietà sociale.

La giustificazione emergenziale poteva tuttavia coprire l'intervento normativo per un periodo limitato di tempo e, per il caso di una significativa estensione, avrebbe richiesto il necessario «progressivo adattamento delle misure apprestate per fronteggiarla, in modo da tenere nel debito conto la concreta evoluzione della situazione epidemiologica e assicurare sempre la proporzionalità delle misure medesime rispetto a tale situazione».

Ciò non era avvenuto per la sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione

del debitore (art. 54-ter, d.l. n. 18/2020), per le quali era stata semplicemente prevista, dall'art. 13, comma 14, d.l. n. 183/2020, la proroga fino al 30 giugno 2021. Di converso, il precedente comma 13 dello stesso art. 13, d.l. n. 183/2020, relativo all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, aveva limitato, dopo il 31 dicembre 2020, la proroga della sospensione dell'esecuzione ai soli provvedimenti di rilascio per morosità, mentre il successivo art. 40-quater, d.l. n. 41/2021 aveva ulteriormente differenziato l'esaurimento della sospensione dell'esecuzione di tali provvedimenti, senza più prevedere – e quindi escludendo – la sospensione per quelli destinati ad essere emessi dopo il 30 giugno 2021.

Perciò la prima disposizione è stata dichiarata incostituzionale, in relazione all'art. 3 Cost.: «il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga» (Corte cost., 22 giugno 2021, n. 128). E del resto, anche quando ad essere potenzialmente leso è il diritto all'abitazione, la sospensione delle procedure esecutive non può essere contemplata dal legislatore con una serie di proroghe che superino un ragionevole limite di tollerabilità, senza alcuna gradualità né selezione degli atti della procedura (la sospensione ha infatti continuato ad

investire tutti gli atti della procedura e quindi anche l’emanazione del decreto di trasferimento del bene espropriato contenente l’ordine di rilascio ai sensi dell’art. 586, comma 2, c.p.c.).

Viceversa, le norme coinvolte nella seconda sentenza in commento hanno superato il vaglio di costituzionalità: la graduazione è stata ritenuta funzionale allo scopo di evitare la pressione sugli uffici giudiziari, per smaltire l’arretrato e al contempo non sproporzionata nella sintesi degli interessi di conduttore e locatore, né irragionevole poiché «la data di adozione del provvedimento di rilascio, che vale a cadenzare la cessazione di efficacia della sospensione, è indirettamente indicativa dell’epoca della morosità, potendo ragionevolmente ritenersi che di norma i provvedimenti più risalenti si riferiscono a morosità meno recenti» (Corte cost., 11 novembre 2021, n. 213) .

Gli argomenti per dimostrare la legittimità delle norme censurate ridondano poi nella questione posta in riferimento alla violazione del diritto di proprietà, costituzionalmente e convenzionalmente tutelata, del locatore. La Corte ha ritenuto che anche questa questione non fosse fondata: l’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni è, infatti, ammissibile ove sussista, come nel caso in considerazione, un giusto equilibrio con l’interesse generale della comunità.

Sulla scorta di questi argomenti, la Corte chiude però con un monito al legislatore: se la non fondatezza delle questioni dipende dalla temporaneità delle misure, oltre che dalla loro gradualità, allora un bilanciamento corretto non può ammettere ulteriori proroghe, «avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale». Il legislatore dovrà, allora, cercare ulteriori modalità per continuare a tutelare una delle due parti del rapporto, realizzando al contempo un buon equilibrio con gli interessi della controparte: la Corte sembra suggerire (come aveva indicato anche nella decisione n. 128) che una risposta duratura si possa trovare solo nella solidarietà collettiva e per il tramite dello Stato e della fiscalità generale.

Non siamo, dunque, di fronte a due decisioni in contraddizione, ma esiti opposti di una stessa linea argomentativa, incentrata sui principi di proporzionalità e di ragionevolezza e sulla ricerca dei limiti all’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni, tutelato dall’art. 42 Cost.

Precedenti – Le sentenze n. 128 e 213 del 2021 riguardano l’una la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore e l’altra la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per morosità degli immobili locati, anche ad uso non abitativo.

In entrambe le vicende gli interessi coinvolti sono stati, da un lato, quello del creditore alla soddisfazione del proprio diritto nelle forme dell’esecuzione forzata e, dall’altro,

quello del debitore che abita o sfrutta economicamente il bene immobile di interesse per il primo. Il legislatore dell'emergenza ha sospeso la possibilità per il creditore di procedere con l'esecuzione forzata, a prescindere dal momento in cui era scaduto il debito e dalle cause dell'inadempimento. La scelta è stata il frutto di un bilanciamento tra i due interessi e compito della Corte costituzionale è quello di verificarne la tenuta sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità.

La Corte ribadisce che la tutela esecutiva è una componente essenziale del diritto di accesso al giudice e strumento indispensabile per l'effettività della tutela giurisdizionale (sul punto, si v. no anche Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 225; Corte cost., 10 giugno 2010, n. 198; Corte cost., 10 novembre 2004, n. 335; Corte cost., 6 dicembre 2002, n. 522; Corte cost., 24 luglio 1998, n. 321, tutte in *www.cortecostituzionale.it* e Corte EDU, 19 marzo 1997, causa *Hornsby c. Grecia*, in <https://hudoc.echr.coe.int>; G.C., 21 aprile 1998, causa *Estima Jorge c. Portogallo*, *ibidem*; G.C., 28 luglio 1999, causa *Immobiliare Saffi c. Italia*, *ibidem*; Corte EDU, 24 settembre 2013, causa *Pennino c. Italia*, *ibidem*). La stessa Corte, tuttavia, neppure può ignorare gli interessi sottesi alla posizione del debitore, perlopiù riconducibili alla tutela del diritto all'abitazione, assunto nella giurisprudenza costituzionale a rango di diritto inviolabile della persona (sul punto, si v. no Corte cost., 28 maggio 2021, n. 112, in *www.cortecostituzionale.it*; Corte cost., 24 aprile 2020, n. 79, *ibidem*; Corte cost., 27 giugno 2013, n. 161, *ibidem*; Corte cost., 25 febbraio 2011, n. 61, *ibidem*; Corte cost., 5 giugno 2000, n. 176, *ibidem*; Corte cost., 9 marzo 2020, n. 44, in *Dir. pubb.*, 2020; Corte cost., 10 luglio 2019, n. 34, in *Foro it.*, 2019, , IV, 1089; Corte cost., 11 giugno 2014, n. 168, in *Quad. cost.*, 2018; Corte cost., 25 febbraio 2011, n. 61, in *Giorn. dir. lav.*, 2011, debitorici di quanto avevano già chiarito alcune sentenze della stessa Corte degli anni '80: cfr. Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404, *ibidem*; Corte cost., 25 febbraio 1988, n. 217, *ibidem*; Corte cost., 17 febbraio 1987, n. 49, *ibidem*), poiché considerato requisito essenziale caratterizzante la socialità «cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (Corte cost., 25 febbraio 1988, n. 217, *cit.*).

Nella ricostruzione della Corte, questo diritto sarebbe stato messo in serio pericolo dalla situazione pandemica, perciò il legislatore aveva inizialmente optato per soluzioni che rendessero agevole, rapida e immediatamente efficace la misura di protezione necessaria per il debitore. Almeno per la prima fase dell'emergenza, quando tutti i procedimenti esecutivi erano stati sospesi, questa soluzione è apparsa alla Corte bilanciata e ragionevole (nello stesso senso, per la sospensione delle procedure esecutive e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020, v. Corte cost., 7 dicembre 2021, n. 236, *ibidem*). E infatti, da un lato, le misure erano temporanee e, da un altro lato, l'assoluta eccezionalità metteva in secondo piano l'ulteriore requisito generalmente richiesto dalla Corte per giustificare un intervento legislativo che svuotasse di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un debitore, ovvero che «le disposizioni di carattere processuale che incidono sui giudizi pendenti,

determinandone l'estinzione, siano controbilanciate da disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantiscano, anche per altra via che non sia quella della esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte» (Corte cost., 12 luglio 2013, n. 186, in *Giur. it.*, 2014, 3, 583, con nota di DI IORIO, si v.no anche Corte cost., 12 dicembre 2012, n. 277, in *www.cortecostituzionale.it*; Corte cost., 7 novembre 2007, n. 364, *ibidem*).

Con il miglioramento delle condizioni sanitarie e con l'arrivo delle prime misure per il sostegno economico, si poteva immaginare che quest'ultimo profilo sarebbe divenuto cruciale per la tenuta dell'equilibrio costituzionale delle misure qui in considerazione (sui presupposti perché sia legittima l'incidenza di un intervento pubblico su interessi di soggetti privati e, in particolare, in materia di sospensione delle procedure esecutive per il rilascio dei beni immobili, Corte cost., 7 dicembre 2021, n. 236, *ibidem*; Corte cost., 12 luglio 2013, n. 186, *ibidem*; Corte cost., 21 aprile 1994, n. 155, *ibidem*; Corte cost., 23 aprile 1986, n. 10, *ibidem*; Corte cost., 5 aprile 1984, n. 89; Corte cost., 28 maggio 2004, n. 155, in *Giur. it.*, 2005, 10, 1804, con nota di LENZI; Corte cost., 7 ottobre 2003, n. 310, in *Corr. giur.*, 2004, 4, 458, con nota di IZZO. Mentre in materia di proroga legale dei contratti di locazione ad uso abitativo, Corte cost., 15 gennaio 1976, n. 3, *ibidem*; Corte cost., 30 luglio 1980, n. 132, *ibidem*; Corte cost., 12 dicembre 1984, n. 281. In generale, sull'ingerenza dei motivi di interesse generale sul diritto di proprietà, Cass., 3 aprile 2015, n. 6836, in *DeJure*; Corte EDU, G.C., 6 ottobre 2005, causa *Maurice c. Francia*, in <https://hudoc.echr.coe.int>; Corte EDU, 31 maggio 2011, causa *Maggio e altri c. Italia*, *ibidem*; Corte EDU, 7 giugno 2011, causa *Agrati e altri c. Italia*, *ibidem*; Corte EDU, 14 febbraio 2012, causa *Arras e altri c. Italia*, *ibidem*; Corte EDU, 15 aprile 2014, causa *Stefanetti e altri c. Italia*, *ibidem*; Corte EDU, 24 giugno 2014, causa *Azienda Agricola Silverfunghi s.a.s. c. Italia*, *ibidem*). La proroga delle misure nelle fasi successive avrebbe richiesto, infatti, da parte del legislatore un affinamento del bilanciamento sotteso alla misura (similmente, Corte cost., 7 dicembre 2021, n. 236, *cit.*). La Corte nelle due sentenze in commento si accontenta, tuttavia, di un piccolo adattamento delle misure normative, volto ad un progressivo ritorno alla disciplina ordinaria, e ritiene, pertanto, che già solo la graduazione temporale sia sufficiente allo scopo di evitare la pressione sugli uffici giudiziari, per smaltire l'arretrato e al contempo non sproporzionata nella sintesi degli interessi di conduttore e locatore, né irragionevole poiché «la data di adozione del provvedimento di rilascio, che vale a cadenzare la cessazione di efficacia della sospensione, è indirettamente indicativa dell'epoca della morosità, potendo ragionevolmente ritenersi che di norma i provvedimenti più risalenti si riferiscono a morosità meno recenti» (Corte cost., 11 novembre 2021, n. 213).

Si identificano, così, due diversi piani di indagine. Il primo, per così dire quantitativo, è aperto alla valutazione della Corte, che verifica se la tutela di uno degli interessi a confronto sia eccessivamente lesiva per gli altri. Si tratta di un vaglio a maglie larghe,

che rispetta la discrezionalità del legislatore e riconosce l'irragionevolezza solo là dove questa sia manifesta (*ex multis*, Corte cost., 6 luglio 2020, n. 136, *ibidem*; Corte cost., 3 ottobre 2019, n. 219, *ibidem*). Il piano per così dire qualitativo, di pertinenza del solo legislatore, è invece quello nel quale si presentano le diverse soluzioni – tutte proporzionate – tra le quali scegliere la più opportuna: rispetto a questa decisione, la Corte fornisce in genere solo indicazioni tendenziali e suggerimenti sparsi negli *obiter dicta*. Nel caso di specie, per esempio, si richiama la possibilità per il legislatore «di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all'abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale *in executivis* dei creditori procedenti» (Corte cost., 22 giugno 2021, n. 128; nello stesso senso anche Corte cost., 28 maggio 2004, n. 155 *cit.* e Corte cost., 7 ottobre 2003, n. 310 *cit.*). Diversamente, tra le diverse possibili soluzioni, quella suggerita dai giudici *a quibus* era di lasciare al giudice del merito la valutazione in concreto degli interessi e perciò la decisione sull'opportunità di sospendere l'esecuzione forzata, alla luce delle condizioni economiche dei due soggetti coinvolti e delle cause del ritardo nell'adempimento. Questa soluzione sembra lasciare al giudice un ventaglio di possibilità estremamente ampio, senza indicatori normativi idonei ad orientarne la scelta. A questa opzione, poco rispettosa dei canoni di certezza del diritto, la Corte costituzionale sembra perciò preferire da tempo l'intervento sociale: «il legislatore [...] non [può] indefinitamente limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire l'onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio» (Corte cost., 28 maggio 2004, n. 155, *cit.*), ma deve provvedere ricorrendo ad iniziative del settore pubblico o accordando agevolazioni o ricorrendo ad ammortizzatori sociali (Corte cost., 7 ottobre 2003, n. 310, *cit.*).

Nota bibliografica – In relazione alla tutela giurisdizionale del creditore e al bilanciamento con il diritto all'abitazione principale del debitore, v. FARINA, *Le modifiche apportate dalla l. 11-2-2019, n. 12, alla conversione del pignoramento e all'ordine di liberazione*, in *Riv. esec. forz.*, 2019, I, 149 ss.; VITTORIA, *Modi della custodia e tutela del debitore che abita l'immobile pignorato, dopo le recenti modifiche dell'art. 560 c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2019, II, 243 ss.; R. GIORDANO, *Note in punta di penna sul nuovo art. 560 c.p.c.*, in *Ilprocessocivile.it*, 2019;

Sul bilanciamento tra il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e la tutela del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Cedu, v. PRADUROUGH, *Una costellazione europea: la proprietà e i beni nel quadro dei parametri di legalità enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 2076 ss.

In relazione all'art. 103, comma 6, d.l. n. 18/2020, v. NARDONE, *Al vaglio della Consulta la sospensione, sino al 30 giugno 2021, dei provvedimenti di rilascio per morosità*, in *Ilprocessocivile.it*, 2021; MASTROGIOVANNI, *La sospensione delle esecuzioni per rilascio di beni immobili*, in *Riv. esec. forz.*, 2021, 755 ss.; NAVARRETTA, *Covid-19 e disfunzioni sopravvenute dei contratti. Brevi riflessioni su una crisi di sistema*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 3 ss.; DI MARZIO, *Il processo esecutivo dopo la pandemia*, in *Riv. esec. forz.*, 2020, 645 ss.; PARISI, *COVID-19 e sospensione dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato*, in *Ilprocessocivile.it*, 2020.

In relazione all'art. 54-ter, d.l. n. 18/2020, v. AMENDOLAGINE, *La consulta chiarisce quando la sospensione dell'esecuzione sulla prima casa diventa costituzionalmente illegittima*, in *Imm. prop.*, 2021, 513 ss.; VALERINI, *Pandemia e sospensione dell'esecuzione sull'abitazione principale del debitore: seconda proroga incostituzionale*, in *Dir. e giust.*, 2021, 1 ss.; PARISI, *Espropriazioni sulla «prima casa» e illegittimità costituzionale della (seconda) proroga della sospensione da Covid-19*, in *Giustiziacivile.com*, 2021; METAFORA, *E' incostituzionale la seconda proroga della sospensione delle espropriazioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore*, in *Ilprocessocivile.it*, 2021; SCALETTARIS, *I limiti della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio*, in *Condominioelocazione.it*, 2021; D'ALONZO, *La composizione negoziata della crisi e l'interferenza delle misure protettive nelle procedure esecutive individuali*, in *Riv. esec. forz.*, 2021, 874 ss.; FANTICINI, LEUZZI, R. ROSSI e SAJJA, *La Corte costituzionale pone fine alla sospensione delle esecuzioni sulle prime case*, in *Riv. esec. forz.*, 2021, 626 ss.; MASTROGIOVANNI, *La sospensione delle esecuzioni per rilascio di beni immobili*, in *Riv. esec. forz.*, 2021, 755 ss.; SALETTI, *L'emergenza pandemica ed i processi esecutivi*, in *Riv. esec. forz.*, 2021, 281 ss.; CRIVELLI, *Legislazione emergenziale e processo esecutivo*, in *Riv. esec. forz.*, 2020, 530 ss.

In relazione a precedenti posizioni che avevano sospeso l'esecuzione degli sfratti e alle relative decisioni della Corte costituzionale (Corte cost., 28 maggio 2004, n. 155, *cit.* e Corte cost., 7 ottobre 2003, n. 310, *cit.*), v. IZZO, *Sospensione degli sfratti: tra denunce di incostituzionalità ed interpretazione adeguatrice*, in *Corr. giur.*, 2004, 455 ss.; LENZI, *Continua il confronto tra Corte Costituzionale e legislatore sull'annosa vicenda della proroga degli sfratti*, in *Giur. it.*, 2005, 10 ss.; MASARACCHIA, *Proroghe degli sfratti: a proposito di un'ulteriore decisione di rigetto*, in *Giur. cost.*, 2004, 1642 ss..

Sugli strumenti contrattuali per realizzare scopi di prevenzione delle ingiustizie sociali, v. *ex multis*, NAVARRETTA, *Giustizia contrattuale, giustizia inclusiva, prevenzione delle ingiustizie sociali*, in *Giust. civ.*, 2020, 242 ss.; D'ARRIGO, *Giustizia civile ed emergenza coronavirus – Moratoria dei pagamenti e sospensione dei titoli esecutivi nella normativa anti-covid*, in *Giust. it.*, 2020, 2044 ss.

ELISA STRACQUALURSI

Dottore di ricerca in Diritto privato

e.stracqualursi@gmail.com